

Codice DB0710

D.D. 13 luglio 2010, n. 681

**Comune di Macugnaga (VCO). Mut. temp. di dest.ne d'uso, con conc.ne amm.va e costituzione di servitu' per anni 30 a terzi, di porzioni di compl.vi mq. 100 dei t.ni com.li di u.c. distinti al NCT Fg. 2 - mapp. 125/parte di mq. 40 e Fg. 32 - mapp. 40/parte di mq. 60, per realiz.ne impianto idroelettrico con derivazione d'acqua dal Torrente Anza, dai Rii Roffel e Pedriola e dalla Sorgente Fontanone. Autorizzazione.**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

di autorizzare il Comune di Macugnaga (VCO) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 100 dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 2 – mapp. 125/parte di mq. 40 e Fg. 32 - mapp. 40/parte di mq. 60, per darle in concessione amministrativa, con relativa costituzione di servitù, a favore della Soc. ECA S.p.a., per un periodo di anni 30 (trenta), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di un impianto idroelettrico, con derivazione d'acqua dal Torrente Anza, dai Rii Roffel e Pedriola e dalla Sorgente Fontanone, insistente parzialmente sulle aree sopraccitate e, più precisamente canali di adduzione e relativa fascia di rispetto, su mq. 40 del mapp. 125 – Fg. 2 e su mq. 60 del mapp. 40 – Fg. 32. La rimanente parte dell'impianto sarà realizzata su aree non gravate da uso civico;

che il Comune di Macugnaga (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione con relativa costituzione di servitù che verrà stipulato con il privato Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le porzioni di complessivi mq. 100 dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la D.G.R. n. 11-1800 del 19.12.2005 e con la L.R. n. 29/09, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del privato Concessionario con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito;

la concessione non potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto periziato dagli elaborati tecnici citati in premessa, così come parimenti analiticamente specificato nella stessa e, più precisamente:

1. canone annuo fisso inerente i mancati frutti, per il non esercizio dell'uso civico originario, € 1,00;

2. canone annuo fisso, per l'occupazione e l'uso delle aree di complessivi mq. 100, dovuto indipendentemente dal quantitativo di energia e relativo utile lordo prodotto, € 25,00;

3. canoni variabili, in funzione dell'utile lordo prodotto durante la vita dell'impianto, dovuti nella misura dell'11% dello stesso, rapportato alla quota d'impianto che insisterà sulle aree di Civico Demanio, determinata con un metodo multicriterio che, nel caso di specie, è pari allo 0,47% e, pertanto, € 1,23, per i primi 15 anni e € 36,45 per i successivi 15 anni. I canoni fissi di cui ai punti 1 e 2 non sono dovuti al Comune in quanto ricompresi nel canone fisso già concordato tra la parte privata e il Comune, così come meglio specificato in premessa;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati, oltre per quanto specificato in premessa (variazioni dell'utile lordo stimato), solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'approvazione di verifiche demaniali approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

- il Comune di Macugnaga (VCO) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione e, comunque, utilizzarli nel rispetto dei disposti di cui all'articolo 24 della legge 16 giugno 1927, n. 1766;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del privato Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Marco Piletta